

FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS/ETS

STATUTO

Approvato il 27 novembre 2020

ART. 1 - Denominazione

E' costituita a tempo indeterminato una fondazione denominata "Fondazione Don Mario Operti - Ente del Terzo Settore (siglabile Ets)", ai sensi del dglis n. 117 del 2017.

Art. 2 – Sede legale e sedi operative

La Fondazione ha sede legale in Torino, Via Arcivescovado numero 12. E' facoltà del Consiglio di amministrazione deliberare la sede o le sedi operative.

ART. 3 – Finalità e Scopo sociale.

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirate ai criteri di promozione e sviluppo integrale della persona umana e della società, così come declinati dagli insegnamenti sociali della Chiesa Cattolica.

Essa persegue le suddette finalità attraverso attività di interesse generale quali, in via principale:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera "A" art. 5 d. lgs. 117/2017);
2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera "D" art. 5 d. lgs. 117/2017);
3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (rif. lettera "H" art. 5 d. lgs. 117/2017);
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera "I" art. 5 d. lgs. 117/2017);
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (rif. lettera "L" art. 5 d. lgs. 117/2017);
6. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera "P" art. 5 d. lgs. 117/2017);

7. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera “Q” art. 5 d. lgs. 117/2017);
8. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera “R” art. 5 d. lgs. 117/2017);
9. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera “S” art. 5 d. lgs. 117/2017);
10. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera “U” art. 5 d. lgs. 117/2017);
11. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera “V” art. 5 d. lgs. 117/2017);
12. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera “W” art. 5 d.lgs. 117/2017);
13. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera “Z” art. 5 d. lgs. 117/2017).

La Fondazione oltre le suddette attività ha la facoltà di esercitare attività diverse, da individuarsi, il cui svolgimento è nel rispetto dei limiti di strumentalità e secondarietà previsti dalla legge. Tale disposizione entrerà in vigore decorso il termine di cui all'articolo 104, comma 2 del d. lgs. 117/2017 e comunque successivamente all'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà finanziare le proprie attività attraverso raccolta fondi in forma organizzata e continuativa.

Art. 4 – Patrimonio e mezzi economici

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come richiamate all'art. 3. Esso è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

d) dagli eventuali utili che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

a) dei redditi del fondo di dotazione iniziale di cui sopra;

b) dei contributi pubblici di natura istituzionale (compresi i fondi europei), e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo, anche attraverso apposite iniziative di raccolte fondi di cui all'art. 7 del l. lgs. 117/2017 o la presentazione di progetti in risposta ad appositi bandi.

c) da eventuali erogazioni liberali ed eventuali lasciti e legali ereditari;

d) delle somme, derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a finalità diverse dal mantenimento del patrimonio.

Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente e il Vicepresidente;

c) il Consiglio di indirizzo;

d) il Comitato scientifico;

e) il Segretario generale, con funzioni di Direttore generale;

f) il Revisore legale dei conti, con funzioni di Organo di controllo.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto:

a) dal direttore pro-tempore dell'Ufficio pastorale diocesano responsabile della Pastorale sociale e del lavoro - o da persona designata, in modo stabile, dallo stesso direttore –, con funzioni di Vicepresidente;

b) da un numero di altri consiglieri, minimo 4 e massimo 8, nominati dall'Arcivescovo di Torino, di cui uno con la carica di Presidente della Fondazione, competenti e rappresentativi dei campi di intervento della stessa.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi. I consiglieri cessano dal loro incarico con l'approvazione, ai sensi del presente statuto, del bilancio consuntivo riguardante l'ultimo dei tre esercizi, e sono rieleggibili. Possono essere revocati, per gravi motivi di incompatibilità, negligenza o opportunità, con provvedimento motivato, dall'Arcivescovo di Torino.

Nel caso di cessazione dalla carica di direttore dell'Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro, questi viene sostituito dal nuovo incaricato dell'ufficio stesso, anche se ad interim (o da persona da questi designata).

Nel caso di cessazione di un consigliere sub b), l'Arcivescovo di Torino provvede alla sua sostituzione con altra persona, il cui mandato cesserà con la scadenza che aveva il consigliere surrogato.

Art. 7 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- b) approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) ratifica la nomina del Presidente effettuata dall'Arcivescovo di Torino;
- d) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- e) amministra il patrimonio della Fondazione;
- f) emana il regolamento per la gestione;
- g) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri, e lo scioglimento, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi membri.
- h) definisce le attività esperibili dalla Fondazione, diverse da quelle di interesse generale indicate nell'art. 3, richiamate nella penultima alinea, il cui svolgimento rispetti comunque i ~~è nel rispetto~~ dei limiti di strumentalità e secondarietà previsti dalla legge.

Art. 8 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente della Fondazione - di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima della data della riunione - o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima - per posta o posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo quanto previsto dalla lettera g) del secondo comma dell'art. 7.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente della riunione.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiedono per la loro validità la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vicepresidente ovvero, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario/Direttore generale della Fondazione o, in caso di assenza, da persona designata dal Consiglio stesso.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Arcivescovo di Torino.

Il Vicepresidente è di diritto il direttore dell'Ufficio pastorale diocesano responsabile della Pastorale sociale e del lavoro o persona designata, in modo stabile, dallo stesso direttore.

Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati.

Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni.

Art. 9 bis – Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è un organo composto dai rappresentanti degli Uffici diocesani con competenze sociali e delle principali realtà del Terzo settore, Istituzioni e imprese private partner stabili e attivi collaboratori delle iniziative della Fondazione, individuate su proposta del

Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, in un numero minimo di 5 e massimo di 15 componenti.

Collabora con il Consiglio di amministrazione e il Presidente per la definizione degli indirizzi strategici e dei programmi di attività annuali e pluriennali, indicando in particolar modo agli organi esecutivi le modalità di coordinamento e sinergia con le altre iniziative e i programmi degli Uffici diocesani e delle realtà del Terzo settore promossi nelle aree di attività della Fondazione.

Di norma viene convocato almeno due volte l'anno, su iniziativa del Presidente o su proposta di almeno un quarto dei componenti.

Presiede le riunioni il Presidente o un consigliere da egli delegato. Possono intervenire alle riunioni tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario/Direttore generale della Fondazione o, in caso di assenza, da persona designata dal Consiglio stesso.

Art. 9 ter – Comitato scientifico

Il Comitato scientifico della Fondazione è composto da un numero minimo di 5 e massimo 10 studiosi ed esperti delle dinamiche economiche e sociali e da persone con esperienza nell'attuazione degli interventi di ambito sociale, individuati su proposta del Presidente e approvati dal Consiglio di amministrazione.

Il compito del Comitato scientifico è quello di supportare gli organi decisionali e manageriali della Fondazione nell'analisi della situazione sociale ed economica, nella definizione dei programmi di attività e nella progettazione dei singoli interventi sulle aree di attività della Fondazione, anche collaborando alla formazione e l'aggiornamento degli operatori e delle reti operative.

Art. 10 – Segretario/Direttore generale

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Svolge le funzioni di direttore generale dell'Ente, esegue le delibere del Consiglio; è delegato alla cura della gestione ordinaria della Fondazione; redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo; redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali partecipa senza diritto di voto, e del Consiglio di indirizzo e li sottoscrive con il presidente della seduta.

In via generale, può sottoscrivere atti e dichiarazioni di ordinaria amministrazione, anche in legale rappresentanza della Fondazione in sostituzione del Presidente, previa specifica informativa allo stesso.

Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11 – Revisore legale dei conti e organo di controllo.

Il Revisore legale dei conti di cui all'art. 31 del d. lgs. 117/2017, organo monocratico, è scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori contabili ed è nominato dall'Arcivescovo di Torino.

Contemporaneamente alla nomina del Revisore legale dei conti viene nominato un supplente, che opera in assenza del titolare della carica.

Il Revisore legale dei conti svolge le funzioni di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del citato d. lgs.

Il Revisore legale dei conti e il suo supplente durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Revisore legale dei conti è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione; predispose le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi; ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

Ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 117/2017 egli vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Egli esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta la regolarità della redazione del bilancio sociale nei termini definiti dal medesimo articolo di legge.

Il Revisore legale dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio o compensi per specifici incarichi approvati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, da effettuarsi nell'arco del mandato. Fa eccezione la carica di Segretario/Direttore Generale, che può essere retribuita.

Art. 13 – Esercizio finanziario, Bilancio e Bilancio sociale

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Ente deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Unitamente al bilancio di esercizio, in caso di superamento dei limiti di legge, il Consiglio di amministrazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo linee guida ministeriali, tenendo conto della natura dell'attività esercitata, delle dimensioni dell'Ente anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul proprio sito internet.

Art. 14 – Estinzione della Fondazione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra ETS o a fini di pubblica utilità, avendo acquisito il parere favorevole dell'Arcivescovo di Torino, dell'Ufficio del registro competente o, in via transitoria fino all'approvazione del Registro unitario nazionale del Terzo settore, dalla competente Direzione del Ministero del lavoro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale disposizione entrerà in vigore decorso il termine di cui all'articolo 104, comma 2 del d. lgs. 117/2017 e comunque successivamente all'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Rimangono valide sin ad allora le disposizioni di cui al d.lgs 460/97 sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge numero 662/1996.

Art. 15 – Riferimenti di legge

Per tutto quanto non espressamente disposto, s'intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni, il DPR n. 361 del 2000 nonché il d. lgs. 117 del 2017 e ss.mm.ii.

Art. 16 – Norme transitorie.

L'efficacia dell'assunzione della nuova denominazione sociale contenente l'acronimo "ETS" è sospesa fino alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del d. lgs. 117/2017 e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Rimane valida fino ad allora la denominazione sociale contenente l'acronimo "ONLUS" e tutte le regole relative alla specifica normativa, richiamate direttamente o indirettamente dal presente Statuto.